

N. 424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

**X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
e XII (AFFARI SOCIALI)**

presentata alla Presidenza il 4 aprile 2000

(Relatori: **SERVODIO**, per la X Commissione;
CACCAVARI, per la XII Commissione)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

N. 424, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCAVARI, GIANNOTTI, BATTAGLIA, DEBIASIO CALIMANI, INNOCENTI, MIGLIAVACCA, VOZZA, CAMPATELLI, SIGNORINO, BOVA, BRUNALE, VANNONI, SETTIMI, BIELLI, RAVA, PENNA, DAMERI, DEDONI

Norme per il riordino del settore termale

Presentata il 9 maggio 1996

N. 739, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, ALEMANNI, MESSA, ZACCHEO,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, RASI, ZACCHERA**

Norme per l'integrazione del settore termale
nell'industria del turismo

Presentata il 10 maggio 1996

N. 818, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, NESI, ORTOLANO, EDO ROSSI, DE CESARIS

—
Riordino degli istituti termali pubblici

—
Presentata il 14 maggio 1996

N. 976, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERESIO DELFINO, LUCCHESI, TASSONE, VOLONTÈ

—
Istituzione del marchio di qualità ambientale termale

—
Presentata il 16 maggio 1996

N. 1501, d'iniziativa del deputato **GRIMALDI**

—
Norme per lo scioglimento del Centro ittico tarantino
campano Spa

—
Presentata il 13 giugno 1996

N. 1975, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, PISTELLI, PETRINI, INNOCENTI, TURRONI,
BIELLI, VIGNI, VOZZA, CACCAVARI, MIGLIAVACCA, SEDIOLI,
VIGNALI**

—
Norme in materia di trasferimento a titolo gratuito di par-
tecipazioni delle aziende ex-EAGAT dal Ministero del tesoro
alle regioni e ai comuni

—
Presentata il 24 luglio 1996

N. 2225, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARRAL, CHIAPPORI, COVRE, CAPARINI, STEFANI, GRUGNETTI, BAL-
LAMAN, FAUSTINELLI, COMINO, MICHIELON, PAOLO COLOMBO, FON-
TAN, STUCCHI, CAVALIERE, LUCIANO DUSSIN, BAMPO, RIZZI, RODE-
GHIERO, MOLGORA, FROSIO RONCALLI, BORGHEZIO, GAMBATO, SI-
GNORINI, LEMBO, DOZZO**

Norme per la cessione a titolo gratuito alle regioni e ai comuni
delle partecipazioni azionarie delle società ex-EAGAT

Presentata il 17 settembre 1996

N. 2487, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALGIERI, BOCCHINO, LA RUSSA, PEZZOLI, ZACCHEO, RALLO, COLUCCI,
MESSA, ANGELONI, LANDI DI CHIAVENNA, MAZZOCCHI, ALEMANNO, SI-
MEONE, GRAMAZIO, CARDIELLO, CARUSO, ARMANI, CUSCUNÀ, ALBERTO
GIORGETTI, NAPOLI, POLI BORTONE, FINO, MANTOVANO, SELVA, FOTI,
CARLO PACE, BONO, TATARELLA, VALENSISE, FRANZ, MANZONI, PA-
GLIUZZI, POLIZZI, FEI, CONTI, PAMPO, MIGLIORI, BENEDETTI VALENTINI,
MUSSOLINI, ZACCHERA, SOSPIRI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, AMO-
RUSO, MARENGO, GASPARRI, MORSELLI, ANTONIO RIZZO, CONTENTO**

Norme per l'organizzazione e lo sviluppo del termalismo

Presentata il 15 ottobre 1996

N. 2877, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIORI, FINO, MATTEOLI, COLA, PAMPO, ALOI, SOSPIRI,
MARTINI, NICOLA PASETTO, MANTOVANO, MARTINAT, SELVA,
LANDI di CHIAVENNA, PEZZOLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
ARMANI, FOTI, LOSURDO, ALBERTO GIORGETTI, MITOLO,
ZACCHERA, NAPOLI, POLI BORTONE, GASPARRI**

Disposizioni in materia di trasferimento delle partecipazioni
dello Stato già appartenenti all'EAGAT e del Centro ittico
tarantino - campano Spa dal Ministero del tesoro alle regioni

Presentata l'11 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che le Commissioni riunite X (attività produttive) e XII (affari sociali) sottopongono all'esame dell'Assemblea reca il riordino del settore termale ed affronta, per la prima volta, in modo organico il tema dello sviluppo del settore sia sotto il profilo della tutela della salute sia sotto il profilo della promozione delle attività indotte, turistico ed imprenditoriali.

Ormai da molto tempo il Parlamento sta tentando di affrontare in maniera coordinata il tema, consapevole della valenza sociale ed economica delle attività termali. Ci sono state anche « emergenze » legislative da affrontare, come quella relativa alle terme ex-EAGAT, che forse hanno distratto l'attenzione dalle esigenze più profonde del settore. A questo punto sembra comunque che tutte le emergenze siano state affrontate e risolte, e che quindi sia giunto il momento, anche per questo settore, di ricevere da parte del Parlamento un giusto riconoscimento della sua rilevanza e strumenti normativi utili ad accompagnarne e promuoverne lo sviluppo.

Da questo punto di vista, può dirsi che ancora oggi il sistema termale italiano rappresenti, per il nostro Paese, una grande occasione mancata o, se mancata, poiché negli ultimi tre anni si vede una tendenza positiva in atto, comunque non ben centrata. Molte concause possono aver determinato questa congiuntura non soddisfacente, ma forse la più rilevante è stata quella di voler chiudere il senso della utilità delle attività termali nell'angolo della funzione di cura e prevenzione di patologie. Da questo punto di vista, nulla da obiettare, ma quello che è stato negativo, è stata la sottovalutazione della cultura della salute come generale stato di benessere psico-fisico dell'individuo, e non solo come limitata condizione di assenza di malattia. Tale cultura si è fatta prepoten-

temente avanti nel nostro Paese, così come in tutta l'Europa ed il mondo occidentale a partire dagli anni '70, ma il sistema termale italiano non ne ha in realtà saputo cogliere appieno il significato, né valutare opportunamente gli effetti socio-economici che si andavano determinando. In questa ottica, appaiono molto più immediati i legami del termalismo con il turismo, che è anch'esso attività che si è prepotentemente sviluppata nello stesso periodo in quanto ritenuta utile al conseguimento di un generale benessere psico-fisico degli individui, ed appaiono altresì evidenti le possibilità e le occasioni che si aprono per chi sappia bene cogliere questi aspetti.

Del resto, diverse ricerche sociologiche hanno dimostrato che la domanda di « turismo della salute » cresce in modo esponenziale. A tale fine è possibile citare alcuni dei dati riportati nel 9° rapporto sul turismo italiano che dimostrano il vantaggio esistente tra la reale consistenza delle attività termali ed il mercato potenziale della domanda di turismo della salute: a fronte di una generica propensione teorica di tre quarti della popolazione italiana a destinare un periodo dell'anno a « rimettersi in forma » e di una propensione reale verso lo specifico settore quantificata in oltre il 17 per cento della popolazione, emerge che solo il 2 per cento della popolazione, esprime una domanda effettiva verso il termalismo.

Questi dati impongono comunque una riflessione ed è possibile aggiungerne altri, che confermano quanto sopra accennato, ovvero che solo cogliendo le tendenze evolutive della domanda e rapportando la propria offerta a queste tendenze si può garantire lo sviluppo di un settore, sia esso economico, sia sociale.

Anche questi dati sono stati rilevati dagli ultimi rapporti sul turismo italiano che dedica da tempo particolare atten-

zione al sistema termale italiano. Emerge da questi dati che oltre il 70 per cento di coloro che accedono alle cure termali è un soggetto stanziale, ovvero un cliente che soggiorna nelle strutture ricettive delle località termali. Tra tutti i curandi nelle stazioni termali oltre il 70 per cento è convenzionato con un ente assistenziale; tuttavia circa il 60 per cento del fatturato termale derivata dalle prestazioni private. Inoltre, a fronte di una sostanziale stabilità del mercato termale nel 1998, l'unico dato veramente positivo è relativo agli arrivi di coloro che si sono avvicinati alle terme per acquisire pacchetti di benessere, che presentano un incremento di circa il 20 per cento rispetto ai dati del 1997. È da notare che circa il 90 per cento di questi clienti hanno meno di 60 anni, e di questi circa il 30 per cento ha meno di 30 anni.

Emerge anche che il giro d'affari diretto delle attività termali si moltiplica circa per 10 se si considerano le attività indotte e connesse, ovvero che a fronte di una lira spesa dai clienti per le prestazioni termali, ci sono altre nove lire che vengono spese dallo stesso cliente nel territorio dove usufruisce delle cure.

In conclusione quello che preme sottolineare è che nel nostro Paese esistono più di un milione di cittadini che periodicamente utilizzano le prestazioni termali ed oltre 300 aziende termali dotate di strutture e personale specializzato ed inserite in località gradevoli ed interessanti anche sotto l'aspetto culturale ed ambientale, le cui economie dipendono molto spesso in via quasi esclusiva, ma comunque rilevante, dalla presenza di coloro che usufruiscono delle prestazioni termali.

Sta alle imprese del settore adottare opportune strategie di riqualificazione della propria offerta in senso innovativo all'interno di una grande tradizione e di penetrazione sui diversi mercati più sensibili al fine di trasformare il grande potenziale di propensione concreta o teorica verso il termalismo esistente in una concreta fruizione di servizi termali. Sembra peraltro di poter già vedere che grandi passi in tal senso si stanno facendo, anche per il fondamentale contributo che danno la Federterme ed i diversi consorzi termali.

Le cure termali: gli effetti sulla salute e le prospettive del settore turistico.

L'utilizzo delle acque termali per idroterapia è stato sempre presente in ogni luogo del pianeta e, in particolare, trova ampio riscontro nell'antichità classica sia in letteratura sia in archeologia.

In Grecia si praticavano bagni, in acqua naturalmente o artificialmente calda, in « balnea » privati e pubblici già dal VI secolo a.C.. Tali usanze sono state riprese e perfezionate nell'antica Roma dove, a partire dal III sec. a.C., si diffuse l'uso del bagno caldo cui fece seguito la costruzione di ambienti che, dove costruiti in edifici pubblici, prenderanno il nome di « balnea » o « thermae ».

I Romani approfondirono la conoscenza delle acque termali e ne migliorarono l'utilizzo sia per l'igiene sia per la crenoterapia in quanto erano a conoscenza degli effetti positivi delle singole sorgenti termali, anche in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche. Le sorgenti termali di allora sono ancora oggi quasi tutte attive o chiaramente identificabili.

Anche se, ovviamente, non erano in grado di disporre di dati scientifici sulla natura delle acque, i Romani ne intuivano e ne utilizzavano in vario modo le diverse proprietà terapeutiche, toniche, sedative, depurative, antiflogistiche. Grazie all'opera delle più famose figure della medicina antica, come Ippocrate, Celso, Galeno, le terme divennero uno strumento sempre più diffuso di mantenimento della salute e di ripristino dello stato di benessere psicofisico.

All'aspetto più strettamente sanitario si affiancò poi, con l'andar del tempo, anche il carattere di un vero e proprio fenomeno di costume e il bagno divenne, nella società romana, un evento pubblico da praticare quotidianamente: andare alle terme nell'antica Roma non era più solo una misura igienica o terapeutica, ma anche un momento di socializzazione. Lo Stato partecipava in modo cospicuo alle spese di gestione degli stabilimenti termali dei quali, nel frattempo, erano state affinate le

tecniche di costruzione e funzionamento. Si trattava dunque di un servizio pubblico.

Il profondo radicamento dell'abitudine alle terme e la loro diffusione, come risultato di tutti gli antichi approcci dell'uomo alle acque minerali per la tutela della sua salute, ha consentito che l'uso e la cultura delle acque si mantenessero attuali nella moderna scienza medica e sociale e giungessero intatti nella loro essenza fino all'età contemporanea.

Le risorse termali — capillarmente diffuse sul territorio del nostro Paese, che può pertanto essere definito «totalmente termale» — contribuiscono a formare l'insieme della «ricchezza originaria» nazionale, insieme a tutte le altre risorse che si collocano nel più vasto ambito del patrimonio naturale italiano. Il termalismo, anzi, si pone in stretta correlazione con l'ambiente circostante, ed imprime solitamente una forte connotazione all'area geografica nella quale le terme sono situate, connotazione che si riflette anche sul piano organizzativo ed urbanistico.

Dal punto di vista economico, come già rilevato, le industrie termali costituiscono un'importante componente dell'intero sistema produttivo italiano, dal peso determinante in alcune specifiche aree territoriali, nelle quali le terme giungono a costituire, nella sostanza, l'unica risorsa esistente. Il fatturato complessivo, riferito alle sole prestazioni sanitarie per il 1999, è di circa 450 miliardi, dei quali circa 180 a carico del Servizio sanitario nazionale, a fronte di circa 27 milioni di giornate di presenza. L'indotto che ruota intorno al sistema è stimabile in circa 5mila miliardi, composto principalmente da attività turistiche collegate. Gli occupati del settore termale sono circa 15mila, ai quali vanno aggiunte almeno altre 45mila unità lavorative impegnate nei servizi.

Le cure termali sono idonee ad esplicare un' incisiva azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione. Esse costituiscono strumento, ordinario ed indispensabile, a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere

psicofisico dei cittadini, con una limitata incidenza sulla spesa sanitaria del Paese, sono un rimedio per la loro efficacia terapeutica e duttilità d'impiego a costi contenuti e ad effetto prolungato. Sono utilizzate per una pluralità di patologie invalidanti ed ampiamente diffuse nella popolazione — come le patologie artroreumatiche e broncoasmatiche — i cui pesanti riflessi in termini di oneri sociali risultano evidenti.

Le terme, oltre alle azioni di prevenzione — terapia — riabilitazione, rappresentano strutture in grado di fare educazione sanitaria per la diffusione delle linee guida in difesa della salute dei cittadini, condurre progetti di ricerca scientifica, collaborare alle rilevazioni statistiche — epidemiologiche sulla popolazione. Si tratta, evidentemente, di una rilevante attività sociale per la diffusa e sistematica azione propedeutica alla prevenzione.

Nel 1996, sulla base di protocolli indicati dal Ministero della sanità, adottati con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994, sono stati avviati dagli stabilimenti termali studi osservazionali longitudinali di tipo clinico — epidemiologico per descrivere il decorso a medio-lungo termine dei pazienti sottoposti a terapia termale. L'indagine, cui è stato dato il nome di «Progetto Naiade», si è recentemente conclusa ed è stata mirata alla valutazione dell'efficacia delle cure termali e del rapporto costi benefici.

Il «Progetto Naiade», condotto da 291 aziende termali su circa 50mila pazienti affetti da varie patologie suscettibili di essere trattate con cure termali, è in grado di fornire per la prima volta un quadro preciso sull'azione terapeutica esplicitata dalle cure stesse. I risultati, già presentati alla Commissione ministeriale all'uopo costituita, confermano il dato dell'efficacia delle cure testate, con un deciso miglioramento delle condizioni dei pazienti sui quali è stato condotto lo studio riferito alle patologie indicate ed una significativa riduzione dei ricoveri ospedalieri e del ricorso ai farmaci alle stesse patologie connessi.

Il presente progetto di legge si muove, infine, lungo la stessa direttrice seguita da

altri Paesi europei, tra cui, in particolare è opportuno ricordare la Francia e la Germania dove, da tempo, Governo e Parlamento hanno ritenuto di dover adeguatamente sostenere il sistema termale, favorendo anche la conservazione e lo sviluppo di una « cultura » termale che si è profondamente radicata tra gli operatori sanitari e diffusa in maniera omogenea in vaste fasce della popolazione.

Il testo delle Commissioni.

Il testo predisposto dalle Commissioni che è certamente perfettibile nel dibattito in Aula, contiene:

1. il riconoscimento della rilevanza sociale ed economica del patrimonio idrotermale nel nostro Paese e della validità terapeutica delle cure termali;

2. un sistema di definizioni dei diversi elementi del sistema termale e di procedure per l'assunzione a carico del sistema sanitario nazionale dei cicli di cure termali e per la rivalutazione dei rapporti di lavoro del personale medico operante presso le aziende termali;

3. indirizzi, strumenti e procedure perché le autonomie regionali provvedano alla qualificazione e salvaguardia dei territori termali e alla destinazione ad essi ed alle aziende ivi operanti di idonei sostegni finanziari;

4. l'inserimento del termalismo nazionale nei piani e programmi di promozione all'estero della complessiva offerta turistica italiana, affidato all'ENIT con il supporto tecnico organizzativo dei consorzi termali;

5. l'introduzione di un marchio di qualità ambientale termale, anch'esso promosso dall'ENIT sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo, per quelle località termali che adottino efficaci misure di rispetto e tutela dell'ambiente.

Sotto quest'ultimo aspetto sembra che debba essere anche colta una occa-

sione, non ancora del tutto definita dal testo delle Commissioni, per ricreare e valorizzare quel legame stretto, che, come sopra accennato, sembra essersi allentato negli ultimi decenni, tra il territorio e le sue risorse termali in una visione integrale e dinamica del rapporto fecondo che intercorre tra il territorio e la sua cultura e le terme, che determinano e qualificano l'identità del territorio stesso nel suo insieme.

L'articolo 1 individua le questioni citate come finalità del provvedimento e prevede una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia idrotermale. Dopo che l'articolo 2 ha precisato la definizione di cura termale, patologie, stabilimenti termali e aziende termali, l'articolo 3 stabilisce i requisiti degli stabilimenti termali ai fini della erogazione delle cure termali e qualifica il rapporto con il Servizio sanitario nazionale per le ipotesi nelle quali le cure sono poste a carico di quest'ultimo. A tal fine il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione della figura accreditamento — accordi contrattuali, di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinqies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

L'articolo 4 definisce la tipologia di cure poste a carico del Servizio sanitario nazionale, con riferimento specifico alle patologie che saranno individuate con successivo decreto del Ministro della sanità. Di tale decreto si anticipano parzialmente i contenuti, laddove si stabilisce che sono comunque a carico del Servizio sanitario nazionale i cicli per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuoloso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle funzioni auditive assicurati agli assicurati dell'INAIL. Individuate le patologie, il Ministro della sanità, con ulteriore successivo decreto, è chiamato a disciplinare i percorsi diagnostici e terapeutici relativi a ciascuna delle patologie individuate. L'unitarietà del sistema termale nazionale è comunque assicurata dalle intese stipulate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 disciplina i regimi termali speciali garantiti ai soggetti aventi diritto, assicurati INAIL e INPS.

L'articolo 6 istituzionalizza il ruolo delle aziende termali nella promozione della ricerca scientifica e nello svolgimento dei compiti di rilevazione statistico – epidemiologica e di educazione sanitaria: è opportuno ricordare che l'articolo 4, al comma 3, connette la revisione del decreto che individua le patologie per le quali sono ammesse le cure termali all'evoluzione scientifica e ai risultati delle ricerche effettuate dai soggetti indicati dall'articolo 6.

L'articolo 7 prevede la istituzione delle scuole di specializzazione in medicina termale ed introduce per i medici dipendenti dalle aziende termali la possibilità di essere ammessi in soprannumero alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina termale.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei medici dipendenti dalle aziende termali e del Servizio sanitario nazionale ovvero che abbiano con quest'ultimo un rapporto di convenzione.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro della sanità sia disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale, al quale spetta esercitare all'interno delle aziende termali le funzioni non specificamente riservate ad altri profili professionali.

L'articolo 10, infine, attribuisce alla Commissione per la definizione medico – scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, istituita il 10 febbraio 1995, il compito di definire altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico economici della talassoterapia e della fito-balneoterapia, ai fini della erogazione delle relative prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 11, 12 e 13, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, prevedono disposizioni volte a promuovere lo sviluppo turistico dei territori termali, secondo modalità rispettose dell'ambiente. A tal fine,

l'articolo 11 introduce una norma di favore nei confronti dei territori termali stessi nell'ambito dei progetti promossi dai diversi livelli istituzionali e che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico e sociale di aree a vocazione turistica. L'articolo 12 impegna l'ENIT, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad inserire nei suoi programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale, anche utilizzando l'apporto di organismi consortili costituiti con la partecipazione delle aziende termali e delle istituzioni e degli enti, sia pubblici sia privati, interessati, non solo allo sviluppo dell'economia termale, ma anche a quella dallo stesso indotta.

L'articolo 13 istituisce il marchio di qualità ambientale termale, che può essere concesso ai titolari delle concessioni minerarie termali, ma solo se nel territorio di riferimento siano stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico – ambientale indicati dall'articolo 1, comma 4. L'assegnazione del marchio è soggetta a revisione biennale da parte del Ministero dell'ambiente.

Infine, l'articolo 14 stabilisce le sanzioni nel caso in cui la pubblicità delle aziende termali, delle acque minerali curative e dei prodotti derivati sia effettuata in mancanza dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente.

Il testo non affronta il tema del destino del patrimonio pubblico termale, cosiddette terme « ex EAGAT », disciplinato da numerose delle proposte abbinata, alla base del testo unificato. È opportuno, infatti, ricordare che tale questione è stata definitivamente risolta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 22 trasferisce alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e di utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative e, conseguentemente, trasferisce alle stesse regioni a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali le partecipazioni azionarie, le attività, i beni, il personale, i marchi e le pertinenze delle

aziende termali già inquadrate nel soppresso ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e nel soppresso centro ittico tarantino – campano spa. Il trasferimento è tuttavia subordinato alla presentazione al Ministero del tesoro di un piano di rilancio delle terme, in mancanza del quale è il Ministero del tesoro stesso che deve determinare i criteri per le cessioni, secondo modalità che favoriscano la promozione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate.

Le attività istruttorie.

Il Comitato ristretto nominato dalle Commissioni per la redazione del testo unificato ha proceduto a numerose audizioni informali delle categorie e dei soggetti interessati: Assoterme, Unionterme, Federterme, IRI (in ragione delle partecipazioni ex EAGAT), Associazione italiana dei comprensori ecologici – termali, organizzazioni sindacali (*Filcans-CGIL, Uiltucs – UIL, Fisascat-CISL*). I soggetti intervenuti hanno sollecitato la rapida approvazione della legge, ai fini dello sviluppo e del rilancio del settore.

Le Commissioni sono state, inoltre, particolarmente attente ai pareri espressi dalle Commissioni competenti e dal Comitato per la legislazione. È stato altresì acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, attese le competenze regionali in materia.

Premesso l'integrale recepimento delle condizioni poste dalle Commissioni giustizia, bilancio, con il conseguente « assorbimento » del parere della Commissione finanze, che aveva richiesto di specificare le modalità di esercizio delle funzioni della Consulta, istituita dall'originario articolo 15, soppresso, e lavoro, si può in generale rilevare come i pareri espressi riguardino, in generale, aspetti di coordinamento con la legislazione vigente.

Sono state, inoltre, recepite le osservazioni della Commissione cultura.

Una prima questione, affrontata sia dal Comitato per la legislazione sia dalla Com-

missione affari costituzionali riguarda l'individuazione, all'articolo 4, degli strumenti di coordinamento delle attività regionali, al fine di assicurare la necessaria unitarietà al sistema termale. Le Commissioni hanno scelto di ricorrere allo strumento dell'intesa, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, accogliendo la proposta del Comitato per la legislazione di fare ricorso ad una figura già disciplinata dall'ordinamento, diversamente da quanto richiesto dal secondo parere della Commissione affari costituzionali, che propone intesa da stipulare tra soggetti aventi diverso rilievo istituzionale – regioni e sindacati – con la partecipazione del Ministero della sanità.

Una seconda questione riguarda il rapporto con la disciplina vigente in materia previdenziale e di lavoro. A tal fine è necessario ricordare che il testo elaborato dalle Commissioni, all'articolo 6, prevedeva la possibilità per i lavoratori di usufruire dei periodi di cura termale al di fuori dei congedi ordinari, in relazione a comprovate esigenze di salute. La Commissione bilancio ha richiesto che tale opportunità fosse riservata esclusivamente ai lavoratori del settore privato, limitazione che è stata, però, censurata sia dalla Commissione lavoro sia dalla Commissione affari costituzionali. Conseguentemente, le Commissioni hanno deciso di sopprimere l'articolo 6, fermo restando l'impegno dei relatori a ricercare nel corso dell'*iter* in Assemblea la copertura finanziaria della disposizione, che deve valere nei confronti di tutti i lavoratori, in applicazione del principio di uguaglianza.

Infine, un terzo ordine di questioni riguarda il coordinamento con la vigente disciplina in materia di Servizio sanitario nazionale e delle professioni al suo interno operanti. Le Commissioni hanno soddisfatto le richieste del Comitato per la legislazione di inserire anche le aziende termali all'interno del regime accreditamento – accordi contrattuali, ai fini della erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre non hanno accolto la proposta dello stesso Comitato di specificare che le cure termali sono garantire, ove ricorrano i presupposti,

a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e non solo ai cittadini, né quella di evitare di intervenire con legge in una materia già delegificata dal decreto legislativo n. 502 del 1992, quella cioè della definizione dei profili professionali delle professioni sanitarie. Non è stata, infine, condivisa la pronuncia del Comitato per la legislazione di rimettere ai livelli essenziali di assistenza, stabiliti dal piano sanitario nazionale, i percorsi diagnostici e terapeutici delle cure termali, attesa la sostanziale diversità dei due strumenti.

Conclusioni.

Una legge di indirizzo per il settore consente alle terme di poter disporre di un quadro normativo certo, sul quale poter fondare organiche iniziative di rilancio e sviluppo. Tutto ciò in linea con le nuove prospettive che si offrono al termalismo sulla base delle ultime acquisizioni scientifiche relative all'efficacia terapeutica, cui si può associare la verificata positività del rapporto costi/benefici. Inoltre vengono in-

dividuate « nuove frontiere », la più importante delle quali è costituita dall'utilizzo del mezzo termale nel settore della riabilitazione, come ripetutamente indicato dal Consiglio superiore di sanità.

Una legge di riordino fornisce, inoltre, alle istituzioni sociosanitarie del Paese, a tutti i livelli, i criteri base per l'attuazione di una politica generale di qualificazione e promozione del patrimonio idrotermale. Ad essa si collegano le esigenze di valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali e di favorire lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, uno sviluppo che ponga l'intero sistema al servizio del cittadino, per favorire l'effettiva attuazione del diritto alla salute nel pieno esercizio della libertà di scelta nello specifico campo di prestazioni sanitarie.

Per queste motivazioni raccomandiamo all'Assemblea una rapida approvazione del provvedimento.

Giuseppina SERVODIO,
relatore per la X Commissione;
Rocco CACCAVARI,
relatore per la XII Commissione.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 424 e abbinate;

considerato che l'esistenza di competenze regionali nella materia oggetto del provvedimento richiede una particolare attenzione ai profili di compatibilità del testo con i criteri relativi al riparto di competenze tra Stato e regioni stabiliti con normativa costituzionale e ordinaria, anche al fine di salvaguardare le specificità regionali e consentire la differenziazione tra le regioni ordinarie e quelle a statuto speciale;

rilevato che, poichè il provvedimento reca un riordino complessivo del settore termale, che riguarda anche disposizioni che attengono a profili autorizzativi e alle modalità di fruizione delle prestazioni termali da parte di lavoratori dipendenti pubblici e privati, appare di particolare rilievo l'attenzione alle esigenze di coordinamento legislativo, anche sotto il profilo della chiarezza ed omogeneità delle definizioni utilizzate nel testo,

osserva quanto segue:

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente e della semplificazione

a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione la coerenza tra la disposizione che finalizza le cure termali al benessere psicofisico dei « cittadini » con le disposizioni del Servizio sanitario nazionale che, in attuazione dei principi costituzionali, si rivolgono all'universalità degli assistiti e non esclusivamente ai cittadini;

b) all'articolo 3 appare opportuno un coordinamento con le disposizioni dettate dal Decreto legislativo n. 502/92 (« *Riordino della disciplina in materia sanitaria* »), così come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo n. 229/99 (*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale*) che prevede (articolo 8-bis) che l'esercizio di attività sanitarie per conto o a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinato al rilascio da parte della regione dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* o alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

c) all'articolo 4, che introduce un regime speciale per l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, appare opportuno un coordinamento con la normativa dettata dal Decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal Decreto legislativo n. 229/99, che stabilisce le modalità per la definizione dei livelli

essenziali di assistenza posti a carico del SSN (in particolare con gli articoli 1 e 9);

d) valuti la Commissione l'opportunità di ricondurre le nuove procedure di coordinamento stabilite dall'articolo 4, commi 4 e 5 a quelle già previste dall'ordinamento;

e) agli articoli 5 e 6, poiché essi innovano profondamente la disciplina relativa alle condizioni di fruibilità delle cure termali secondo linee meno restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, appare opportuno verificare l'impatto previdenziale e contributivo che ne può derivare;

f) all'articolo 8, appare opportuno un coordinamento della disciplina ivi prevista in materia di specializzazione in medicina termale con quella di carattere generale sugli ordinamenti didattici prevista dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/97, e successive modificazioni, in corso di attuazione, in base alla quale la creazione di nuove scuole di specializzazione può avvenire solo a seguito di specifiche norme comunitarie;

g) all'articolo 9, poiché si introduce una serie di disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici che operano nelle aziende termali, appare opportuno un approfondimento dei seguenti profili: rispetto dell'autonomia delle parti firmatarie di contratti collettivi di lavoro (comma 1); rapporto tra fonte legislativa e fonte amministrativa (convenzioni) per la definizione dei titoli per la partecipazione ai concorsi per la medicina generale (comma 2); coerenza con la disciplina generale sull'esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, disciplinata, da ultimo, dall'articolo 15-*quater* del Decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 229/99 (comma 3);

h) all'articolo 10, poiché si individua con legge una nuova figura professionale rinviandone la definizione del profilo professionale all'articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, consideri la Commissione che tale decreto legislativo ha delegificato la materia, rimettendo in capo al Ministro della sanità l'individuazione stessa dei profili delle professioni sanitarie;

i) all'articolo 15, appare opportuno chiarire presso quale amministrazione venga costituita la consulta nazionale del termalismo, in quanto, sebbene la presidenza affidata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lasci intendere che sia istituita presso la stessa Presidenza, occorre rilevare che l'articolo 8 del Decreto legislativo n. 303/99, di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto il trasferimento ad altre amministrazioni di alcune competenze non direttamente riferibili alle funzioni di indirizzo politico proprie delle strutture a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri e, tra queste, il turismo, con attribuzione al ministero dell'industria; appare inoltre opportuno considerare, data la competenza nazionale della consulta, che la composizione dell'organo do-

vrebbe essere tale da garantire al suo interno una rappresentatività estesa a tutto il territorio nazionale;

j) valuti la Commissione l'opportunità di coordinare l'articolo 16, comma 3, che prevede che la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali sia sottoposta all'autorizzazione dell'autorità sanitaria comunale territorialmente competente con le disposizioni dettate dall'articolo 119, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 112 del 1998 che conservano allo Stato le funzioni amministrative relative al rilascio delle predette autorizzazioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

k) valuti la Commissione l'opportunità di uniformare nel testo l'uso dei termini « stabilimenti termali », « aziende termali » o « stazioni termali » anche in considerazione del fatto che l'articolo 2 reca espressa definizione degli stabilimenti termali;

l) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare, all'articolo 1, i commi da 1 a 4 in modo tale da eliminare possibili ripetizioni di identici contenuti precettivi;

m) all'articolo 10 appare opportuno considerare che viene utilizzata la locuzione « personale parasanitario », facendo riferimento ad una figura che non esiste più nel Servizio sanitario nazionale e che la rubrica non appare corrispondente al contenuto dell'articolo;

n) all'articolo 11, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della sanità, di una commissione ministeriale incaricata di definire i criteri per l'individuazione di cure erogate presso stabilimenti idroterapici inseribili tra quelle a carico del SSN, valuti la Commissione l'opportunità di definire il numero dei componenti della commissione e le relative modalità di nomina, nonché la sua durata;

o) all'articolo 15, consideri la Commissione l'opportunità di precisare meglio i compiti della consulta nazionale del termalismo, per evitare eventuali sovrapposizioni con compiti e funzioni di competenza delle autonomie regionali o di altre amministrazioni pubbliche;

p) all'articolo 16, consideri la Commissione che l'oggetto del comma 3 non corrisponde al titolo della rubrica in quanto non è prevista alcuna sanzione.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 5, le parole « uno o più decreti legislativi per l'emanazione di un testo unico » siano sostituite dalle seguenti: « un

decreto legislativo per l'emanazione di un testo unico », posto che un testo unico, per sua natura, non può che essere emanato con un unico decreto legislativo;

2) all'articolo 4, i commi 4 e 5 siano sostituiti dal seguente: « 4. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Ministro della sanità e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, promuove l'adozione di linee omogenee di indirizzo e di azione in materia ».

(parere espresso il 20 ottobre 1999)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1. all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4 L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da apposite intese stipulate, con la partecipazione del Ministero della sanità tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali intese entrano in vigore con la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

e con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare ogni riferimento alla disciplina degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 229 del 1999 e, al riguardo, attese le peculiarità del settore, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che le finalità di programmazione, anche ai fini della migliore gestione economica, siano perseguite attraverso le apposite intese annualmente definite tra le regioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende termali, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento nella nuova formulazione indicata nella condizione.

2. all'articolo 6, comma 1, la possibilità di usufruire delle cure termali al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali è limitata ai soli dipendenti privati, con ciò configurando una possibile disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, fondata esclusivamente su motivazioni di tipo finanziario, che sembrano porsi in contrasto con la equiparazione del regime giuridico del rapporto di lavoro pubblico e di quello privato attuata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla successiva legislazione in materia.

(parere espresso il 23 febbraio 2000)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata (Terme)

condivisa l'opportunità di emanare un testo unico delle leggi in materia termale e di attività idrotermale, che accolga coordinandola la legislazione vigente;

rilevato che la rubrica dell'articolo 16 (sanzioni) non corrisponde al contenuto del dettato normativo, in quanto dei tre commi che costituiscono l'articolo solo i primi due comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, mentre il terzo regola la pubblicità delle terme, che viene sottoposta ad autorizzazione;

rilevato che le disposizioni sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 violano il principio di determinatezza, espressione del principio costituzionale di legalità, in quanto è sanzionato l'uso dei termini « terme », « termale », « thermae » e « spa (salus per aquam) » senza che sia delimitato l'ambito applicativo dei divieti, sia in ordine alla individuazione del soggetto attivo sia in relazione alla specificazione degli elementi della condotta;

sottolineata l'opportunità di sanzionare in via amministrativa la violazione delle disposizioni sulla pubblicità termale, in quanto altrimenti queste sarebbero prive di una tutela effettiva ed efficace;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 16 sia sostituito con il seguente:

ART. 16. — (*Pubblicità*). — 1. L'autorizzazione per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivati dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria comunale territorialmente competente, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale.

2. La pubblicità effettuata in violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 3, la parola: « , promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « e della rispettiva autonomia, possono promuovere »;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: « dipendenti » siano aggiunte le seguenti: « del settore privato »;

all'articolo 8, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

all'articolo 11, comma 1, le parole da: « Entro sessanta giorni » fino a: « definire » siano sostituite dalle seguenti: « La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità del 7 agosto 1997 definisce »;

all'articolo 12, comma 2, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « del turismo » siano aggiunte le seguenti: « , delle risorse finanziarie disponibili »;

all'articolo 14, comma 5, le parole: « la Presidenza del Consiglio dei ministri » siano sostituite dalle seguenti: « l'ENIT »;

sia soppresso l'articolo 15, in quanto suscettibile di originare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati né coperti;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 2, che, stabilendo l'equiparabilità dell'attività resa presso le strutture termali all'attività di continuità assistenziale potrebbe comportare una potenziale riduzione di entrata per le ASL, eventuale e di modesta entità;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 16, allo scopo di finanziare le attività promozionali disciplinate dall'articolo 13 e dall'articolo 14, comma 5.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata recante norme per il riordino del settore termale;

rilevato come le competenze amministrative in materia di esercizio dell'attività termale risultino ormai attribuite alle regioni, a seguito del trasferimento al patrimonio indisponibile delle regioni stesse delle risorse termali, operato dalla legge n. 281 del 1971;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire modalità di acquisizione dei dati fiscali relativi alle aziende termali da parte della Consulta nazionale per il termalismo di cui all'articolo 15 del provvedimento tali da escludere ulteriori adempimenti formali per le imprese stesse.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

premessi che l'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina termale di cui all'articolo 8 deve avvenire, ferma restando l'attuale ripartizione di risorse a favore delle scuole di specializzazione già esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni dirette a sottolineare l'opportunità di:

a) inserire all'articolo 7, dopo le parole: «ferme restando le competenze», le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in materia di programmazione della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 e quelle»;

b) al comma 2 dell'articolo 8, limitare l'accesso dei medici dipendenti dalle aziende termali alle sole scuole di specializzazione che abbiano attinenza con la medicina termale;

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 424-739-818-976-1501-1975-2225-2487-2877 « Riordino del settore termale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3, andrebbe chiarito quali siano le azioni da realizzare ai fini del perseguimento degli obiettivi, ivi indicati, della valorizzazione delle risorse ambientali e delle risorse naturali;

b) in relazione all'articolo 1, comma 4, si osserva che la disposizione è identica a quella riportata all'articolo 12, comma 1: andrebbe quindi evitata tale duplicazione; occorrerebbe inoltre precisare la natura e la tipologia degli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;

c) per quanto attiene all'articolo 12, comma 2, appare necessario precisare quali siano i soggetti destinatari delle misure di incentivazione ivi previste nonché i criteri di priorità nell'attribuzione di tali benefici;

d) per quanto attiene all'articolo 14, comma 3, lettera a), appare vaga la locuzione « bilancio ambientale e relativa relazione tecnica » ivi riportata; valutino quindi le Commissioni di merito l'opportunità di precisare il significato di tale espressione, facendo eventualmente riferimento a procedure di *ecoaudit* e di certificazione della qualità ambientale;

e) in merito all'articolo 14, comma 3, lettera a), si ravvisa l'opportunità di precisare che l'azione degli enti locali competenti relativa alla gestione dei rifiuti deve realizzarsi secondo le modalità e perseguendo i più avanzati obiettivi di tutela ambientale indicati dal

decreto legislativo n. 22 del 1997, recante la disciplina generale della gestione dei rifiuti.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i medici dipendenti di aziende termali, il diritto di accesso, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione, analogamente a quanto previsto per i medici dipendenti delle aziende sanitarie locali;

2. all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: « organizzazioni sindacali mediche » le seguenti: « maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

3. all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il regime previsto per la talassoterapia anche alla fitobalneoterapia.

(parere espresso il 10 novembre 1999)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6 occorre eliminare la disparità di trattamento tra lavoratori privati e pubblici, estendendo anche ai pubblici la possibilità di cure termali al di fuori dei congedi ordinari. I problemi di copertura finanziaria potrebbero essere risolti riducendo la durata del periodo di fruizione di cui al comma 6;

2) si sopprima il comma 1 dell'articolo 9.

(parere espresso il 21 marzo 2000)

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata, recante « Norme per il riordino del settore termale »; rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere un comma nel quale precisare che le espressioni « terme », « termale », « cure/terapie termali », « acqua minerale », « acqua termale », « idrotermale », « idrominerale », « thermae » e « sqa » (*salus per aquam*) possono essere utilizzate esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite dal comma 1 e dal successivo articolo 4, comma 1, a condizione che sussistano i requisiti indicati nelle stesse disposizioni, provvedendo altresì ai conseguenti adattamenti delle restanti disposizioni del provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 424 e abbinata, recante: « Riordino del settore termale »;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la materia in esame si colloca in un ambito interdisciplinare (assistenza sanitaria e disciplina delle acque termali), in cui le regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa concorrente; la legge statale, pertanto, deve limitarsi a fornire una cornice normativa senza introdurre disposizioni eccessivamente dettagliate;

rilevato che da questo punto di vista gli aspetti salienti si rinvengono nelle seguenti norme:

l'articolo 1, commi 3 e 4, che affida alle regioni compiti sia di valorizzazione e qualificazione del patrimonio idrotermale, sia di tutela e salvaguardia urbanistico-ambientale, funzioni queste ultime da esercitare in concorso con gli enti locali;

l'articolo 3, che prevede che l'erogazione delle cure termali avvenga previa autorizzazione regionale in stabilimenti che utilizzano le modalità terapeutiche di cui alla lettera *b*), tra le quali — nell'ambito della tipologia « stufe naturali e artificiali » — devono ritenersi ricompresi anche i cosiddetti bagni di fieno, caratteristici di taluni comuni che assumono anche, in relazione a tali attività, una specifica denominazione (Garniga Terme);

l'articolo 4, commi 4 e 5, che prevede che le regioni concertino, tra loro e con la partecipazione del Ministero della sanità, linee omogenee di indirizzo in materia di erogazione delle cure termali;

l'articolo 12, che stabilisce che le regioni promuovano, con iniziative di incentivazione e sostegno, la qualificazione dei territori termali;

l'articolo 14, che demanda al Ministero dell'ambiente l'istituzione del marchio di qualità ambientale termale, che viene assegnato dalla regione nel rispetto di particolari requisiti di professionalità; tale assegnazione è verificata ogni due anni;

l'articolo 15, che prevede che le regioni partecipino alla Consulta nazionale del termalismo, organismo con compiti di informazione, documentazione e proposta;

ritenuto che il testo unificato in esame si configura come disciplina di cornice e quindi è compatibile con l'assetto delle competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Riordino del settore termale

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina la erogazione delle cure termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psicofisico degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse ambientali.

2. La presente legge promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico- artistiche dei territori termali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con gli enti interessati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) cure termali: le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera *c)*;

b) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

c) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

d) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali.

ART. 3.

(Stabilimenti termali).

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, nonché acque minerali e termali, qualora le proprietà terapeutiche di queste ultime siano state riconosciute ai sensi degli ar-

articoli 6, primo comma, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 229 del 1999.

ART. 4.

(Erogazione delle cure termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto di cui al presente comma assicura agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuoloso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, provvede all'individuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici riguardanti ciascuna delle patologie individuate dal medesimo decreto prevedendone l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente dal Ministro della sanità sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica e dei risultati dei programmi di ricerca di cui all'articolo 6.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni.

ART. 5.

(Regimi termali speciali).

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalità, anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale.

3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attività necessarie per l'ammissione degli

aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unità sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale di destinazione.

ART. 6.

(Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle del Ministro della sanità di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

ART. 7.

(Specializzazione in medicina termale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è disciplinato l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia che abbiano attinenza con la medicina termale.

ART. 8.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro).

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale. Le equiparazioni di cui al presente comma operano solo se il servizio è stato prestato in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo e con orario di lavoro non inferiore alle 35 ore settimanali.

2. Il rapporto di lavoro o di collaborazione del medico non prescrittore con il Servizio sanitario nazionale è compatibile con l'attività prestata presso aziende termali, purché questa si svolga senza vincolo di subordinazione o preveda l'esercizio di funzioni non direttamente connesse all'erogazione delle cure termali.

ART. 9.

(Profili professionali).

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è disciplinato il profilo professionale dell'operatore termale, che opera esclusivamente negli stabilimenti termali. Sono fatte salve le competenze specificamente riservate a profili professionali diversi da quelli indicati dal presente articolo.

ART. 10.

(Talassoterapia).

1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 11.

(Qualificazione dei territori termali).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.

ART. 12.

(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali).

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, uti-

lizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia termale e di quella indotta.

ART. 13.

(Marchio di qualità ambientale termale).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità ambientale termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3.

2. Il marchio di qualità ambientale termale può essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il titolare della concessione mineraria per le attività termali presenta alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualità ambientale termale unitamente ad una documentazione attestante:

a) l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;

b) la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso più corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;

c) l'attività di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche del territorio termale;

d) l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e per la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

4. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale è sottoposta a verifica dal Ministero dell'ambiente ogni due anni.

5. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 12, comma 1, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualità ambientale termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. L'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque minerali curative e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

2. La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

PAGINA BIANCA

